

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 1, paragrafo 1, del decreto presidenziale 90/2003, che ha modificato l'articolo 2, paragrafo 1, del decreto presidenziale 4/1995 e ai sensi del quale i candidati civili alle scuole per ufficiali e per agenti di polizia dell'Accademia di polizia devono, tra gli altri requisiti, «possedere una statura (uomini e donne) di almeno 1 metro e 70 centimetri», sia conforme alle disposizioni delle direttive 76/207/CEE⁽¹⁾, 2002/73/CE⁽²⁾ e 2006/54/CE⁽³⁾, le quali vietano ogni discriminazione indiretta fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro nel settore pubblico (a meno che tale trattamento di fatto differenziato sia dovuto a fattori obiettivamente giustificati ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, e non vada oltre quanto adeguato e necessario ai fini del conseguimento dello scopo perseguito dalla misura).

⁽¹⁾ Direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU 1976, L 39, pag. 40).

⁽²⁾ Direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU 2002, L 26, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU 2006, L 204, pag. 23).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca do Porto (Portogallo) il 27 luglio 2016 — David Fernando Leal da Fonseca/Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animação, SA

(Causa C-415/16)

(2016/C 392/09)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Judicial da Comarca do Porto

Parti

Ricorrente: David Fernando Leal da Fonseca

Convenuta: Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animação, SA

Questioni pregiudiziali

- 1) Alla luce degli articoli 5 della direttiva 93/104/CE⁽¹⁾ del Consiglio, del 23 novembre 1993, e della direttiva 2003/88/CE⁽²⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, nonché dell'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nel caso di lavoratori in regime di servizio a turni e con periodi di riposo a rotazione, in uno stabilimento che apre tutti i giorni della settimana ma senza svolgere un'attività continuata di 24 ore al giorno, se il giorno di riposo obbligatorio cui ha diritto il lavoratore debba necessariamente concedersi nell'ambito di ciascun periodo lavorativo di sette giorni, ossia, almeno il settimo giorno successivo a sei giorni di lavoro consecutivi.
- 2) Se sia o meno conforme alle menzionate direttive e disposizioni l'interpretazione secondo cui, in relazione a tali lavoratori, il datore di lavoro è libero di scegliere i giorni in cui concedere ai lavoratori, in ogni settimana, i giorni di riposo cui gli stessi hanno diritto, potendo obbligare il lavoratore, senza corrispondergli una retribuzione per orario straordinario, a lavorare fino a dieci giorni consecutivi.
- 3) Se sia o meno conforme alle suddette direttive e disposizioni un'interpretazione secondo cui il periodo di riposo ininterrotto di 24 ore può essere concesso in un qualsiasi giorno di calendario nell'ambito di un determinato periodo di sette giorni di calendario e anche il successivo periodo di riposo ininterrotto di 24 ore (cui si aggiungono le undici ore di riposo giornaliero) può essere altresì concesso in un qualsiasi giorno di calendario nell'ambito del periodo di sette giorni di calendario immediatamente successivo a quello appena menzionato.

⁽¹⁾ Direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU 1993, L 307, pag. 18).

⁽²⁾ Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9).
